

DELIBERAZIONE 10 MARZO 2026

64/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA BILLÉ FV S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ T0738517

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1377^a riunione del 10 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- le deliberazioni dell'Autorità 25 giugno 2015, 298/2015/E/eel; 12 febbraio 2019, 42/2019/E/eel; 27 ottobre 2020, 403/2020/E/eel; 2 agosto 2022, 378/2022/E/eel; 7 febbraio 2023, 40/2023/E/eel; 12 settembre 2023, 396/2023/E/eel e 26 settembre 2023, 416/2023/E/eel (di seguito, rispettivamente: deliberazioni 298/2015/E/eel, 42/2019/E/eel, 403/2020/E/eel, 378/2022/E/eel, 40/2023/E/eel, 396/2023/E/eel e 416/2023/E/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo

svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 4 settembre 2025 (prot. Autorità 61509 del 4 settembre 2025), Billé FV S.r.l. (di seguito: reclamante o Billé) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la legittimità della decadenza della pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0738517, causata dalla mancata trasmissione, da parte del richiedente, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'articolo 21, comma 21.3 del TICA, in relazione ad un lotto di impianti fotovoltaici;
2. con nota del 9 settembre 2025 (prot. 62458), l'Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di regolarizzazione o completamento;
3. con nota del 10 settembre 2025 (prot. Autorità 62846 del 10 settembre 2025), Billé ha risposto alla suddetta richiesta;
4. con nota del 15 settembre 2025 (prot. 63841), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 3 ottobre 2025 (prot. Autorità 68183 del 3 ottobre 2025), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. in data 24 febbraio 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 18, che disciplina le disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione, e in particolare:
 - o il comma 18.1, secondo cui, qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione, può avvalersi della procedura disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del medesimo TICA;
 - o il comma 18.2, secondo cui, tra l'altro, la richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione ed è presentata all'impresa distributrice. In tali casi, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è riferito alla potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;
 - o il comma 18.4, secondo cui, tra l'altro, il gestore di rete predispone un unico preventivo per la connessione che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per

- ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del comma 2.4 del medesimo TICA, facendo riferimento alla potenza in immissione richiesta di ciascun impianto di produzione;
- il comma 18.5, secondo cui, qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al comma 18.2 del medesimo TICA, sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV del medesimo TICA, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
 - il comma 18.7, secondo cui, nel caso di lotto di impianti di produzione, l'esercizio della facoltà di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto. Tale facoltà può quindi essere esercitata qualora tutte le connessioni siano erogate a un livello di tensione nominale superiore a 1 kV;
 - l'articolo 21, comma 21.3, secondo cui, tra l'altro, entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al medesimo comma 21.3. In caso contrario il preventivo per la connessione decade;
 - l'articolo 21, comma 21.4, secondo cui il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, di pertinenza del medesimo richiedente, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione;
 - l'articolo 30, che disciplina la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

- l'articolo 40, comma 40.11, secondo cui, tra l'altro, i gestori di rete formalizzano tempestivamente al richiedente la decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni e dandone comunicazione con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 8 luglio 2021, e-distribuzione ha pubblicato un preventivo per la connessione alla rete AT di un lotto di impianti di produzione da fonte solare, per una potenza in immissione richiesta di 6,042,96 kW, ubicato su fondi agricoli nel Comune di Caltagirone (CT), in contrada San Nicola snc, identificato con il codice rintracciabilità T0738517;
9. in data 10 settembre 2021, Blubee S.r.l., società incaricata del progetto di sviluppo, ha richiesto una modifica del preventivo;
10. in data 17 settembre 2021, il gestore ha comunicato l'esito positivo della richiesta di modifica del preventivo;
11. in data 9 dicembre 2021, Billè - in qualità di mandatario con rappresentanza del produttore Murano Solar S.r.l. nonché di richiedente - ha ricevuto il preventivo di connessione;
12. in data 4 febbraio 2022, il reclamante ha trasmesso - tramite il portale produttori di e-distribuzione (di seguito: portale) - l'accettazione del suddetto preventivo di connessione;
13. in data 9 febbraio 2022, il gestore ha comunicato la validazione della documentazione di accettazione del preventivo;
14. in data 10 febbraio 2022, e-distribuzione ha trasmesso al reclamante la comunicazione relativa alla data di scadenza della soluzione tecnica accettata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33 del TICA, precisando che l'accettazione del preventivo aveva comportato la prenotazione temporanea della capacità di rete fino al 1° marzo 2023;
15. in data 14 luglio 2022, Billè ha presentato, tramite il portale, il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di rete;
16. in data 19 luglio 2022, il reclamante ha trasmesso all'Assessorato Territorio Ambiente della Regione Siciliana l'istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione del lotto di impianti in parola, con allegato il progetto dell'opera comprensivo degli impianti e delle opere di rete, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 152/06 e smi;
17. in data 25 luglio 2022, il suddetto Assessorato Territorio Ambiente ha trasmesso agli enti competenti, tra cui il gestore, la comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione afferente a tale istanza, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del citato d.lgs. 152/06 e smi, informando altresì che tale comunicazione fungeva anche da comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n. 7/2019;

18. in data 5 ottobre 2022, il gestore ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione della documentazione relativa alla comunicazione del progetto definitivo per la realizzazione delle opere di rete inviata in data 15 luglio 2022;
19. in data 30 ottobre 2022, il reclamante ha trasmesso, tramite il portale, le integrazioni richieste al progetto definitivo per la realizzazione delle opere di rete (elaborato cartografia area a vincolo con dichiarazione dei vincoli di rete per la connessione);
20. in data 2 novembre 2022, il gestore ha comunicato al richiedente di non potere accogliere le integrazioni trasmesse poiché pervenute oltre i termini previsti dall'articolo 21, comma 21.3 del TICA;
21. in data 20 dicembre 2022, e-distribuzione ha sollecitato l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, corredata del progetto definitivo validato dal gestore, assegnando un ulteriore termine di 30 giorni decorrente dalla data della nota, al fine di consentire al richiedente di dimostrare di aver comunque avviato l'iter autorizzativo entro le tempistiche previste dall'articolo 21, comma 21.3 del TICA. Nella medesima comunicazione veniva, inoltre, precisato che, in assenza della dimostrazione dell'adempimento entro tale termine, si sarebbe proceduto all'annullamento della pratica di connessione ai sensi dell'articolo 21 del TICA;
22. in data 22 dicembre 2022, Billè ha trasmesso, mediante il canale generico "Altre comunicazioni" del portale, una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo;
23. in data 1° febbraio 2023, il reclamante ha comunicato al gestore l'impossibilità di inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo;
24. in data 14 febbraio 2023, e-distribuzione ha comunicato a Billè di non poter acquisire la dichiarazione trasmessa in data 22 dicembre 2022 in quanto, ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del TICA, tale dichiarazione doveva essere presentata corredata del progetto definitivo validato da parte del gestore di rete;
25. sempre in data 14 febbraio 2023, il gestore ha notificato al reclamante l'annullamento della pratica di connessione T0738517, ai sensi dell'articolo 40, comma 40.11 del TICA, essendo la stessa decaduta per violazione dell'articolo 21, comma 21.3 del medesimo TICA, poiché non era stata inviata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo completa del progetto definitivo validato dal gestore;
26. in data 5 agosto 2023, e-distribuzione ha trasmesso al reclamante il sollecito all'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione in questione ai sensi dell'articolo 31, comma 31.3 del TICA;
27. in data 25 novembre 2024, Billè ha chiesto delucidazioni al gestore in merito all'operato tenuto in relazione alla pratica T0738517;

28. in data 27 febbraio 2025 (prot. Autorità 14163 in pari data), il reclamante ha presentato reclamo all'Autorità, contestando la decadenza della suddetta pratica di connessione;
29. in data 4 giugno 2025 (prot. Autorità 39824), l'Autorità ha archiviato il suddetto procedimento;
30. in data 20 giugno 2025 (prot. Autorità 44519 in pari data), il reclamante ha presentato un nuovo reclamo all'Autorità;
31. in data 26 giugno 2025 (prot. Autorità 45923), l'Autorità ha archiviato nuovamente il suddetto procedimento;
32. in data 4 settembre 2025, Billé ha adito ancora una volta la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

33. Billé afferma che *“essendo una connessione equiparata ad AT la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, incluso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente andava presentata entro 120 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo di connessione e cioè entro il 27/07/2022, al netto del tempo impiegato dal Gestore di Rete per la validazione del progetto. Pertanto, il progetto definitivo dell'impianto di rete e delle opere di connessione è stato presentato il 15/07/2022 e, in virtù di ciò, per lo spirare del termine suddetto residuavano 8 giorni lavorativi, che sarebbero scaduti il 27/07/2022”*;
34. il reclamante precisa, inoltre, che in data *“(25.07.2022), l'Assessorato ha comunicato tramite pec ad E-Distribuzione, oltre agli altri Enti coinvolti, l'avvio del procedimento autorizzativo e, pertanto, il gestore non poteva non averne conoscenza. Inoltre, per l'avvio dell'iter autorizzativo del suddetto impianto non era richiesta da nessuna norma la validazione del progetto delle opere di rete; tant'è che l'Assessorato l'ha avviato. Tuttavia, a causa della modalità di funzionamento del portale, non è stato possibile darne tempestiva [comunicazione, NdR] al gestore poiché era impossibile caricare il file, in quanto non consentiva, diversamente da oggi, l'invio di tale comunicazione fintanto che il progetto di connessione non risultasse validato”*;
35. in relazione all'integrazione documentale del progetto definitivo, trasmessa tramite portale in data 30 ottobre 2022, Billé afferma che *“L'unico elaborato che in effetti mancava era la Cartografia area a vincolo con dichiarazione dei vincoli di rete per la connessione, in quanto non allegato perché non ne era presente alcuno. Ad ogni modo, la su menzionata Cartografia è un atto pubblico, facilmente consultabile sul portale istituzionale S.I.T.R. della Regione Siciliana e, pertanto, qualora il gestore avesse voluto realmente dare corso al progetto avrebbe ben potuto consultarla personalmente, onde accorgersi che non vi era vincolo alcuno. Si precisa, infine, che tale elaborato non è un atto obbligatorio da allegare al*

- progetto per le opere di rete e, pertanto, la sua mancata allegazione non costituisce motivo ostativo alla validazione del progetto”;*
36. *per il reclamante, infine, “si sono verificati dei ripetuti problemi tecnico-informatici al portale E-Distribuzione che non hanno permesso e/o comunque rallentato il caricamento della documentazione integrativa, consentendone il caricamento solo nella sezione «Altri documenti»”;*
37. *in conclusione, Billé chiede “l’annullamento del provvedimento di decadenza della pratica T0738517, relativa alla connessione dell’impianto di produzione sito nel Comune di Caltagirone”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

38. *e-distribuzione afferma che “l’operato di ED risulta conforme alla regolazione vigente (TICA e Guida per le Connessioni), nonché agli impegni reciprocamente assunti dalle parti con l’accettazione del preventivo di connessione”;*
39. *il gestore evidenzia, in particolare, che la dichiarazione di avvio dell’iter autorizzativo, trasmessa dal reclamante in data 22 dicembre 2022 tramite il canale “Altre comunicazioni” del portale, “non è conforme alla normativa vigente, poiché, alla data indicata, non era ancora intervenuta la validazione del Progetto Definitivo da parte del Gestore. Sul punto, l’art. 21, comma 3, del TICA stabilisce che, per le connessioni in Alta Tensione, entro 120 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo il richiedente debba presentare alle Autorità competenti l’istanza di avvio del procedimento autorizzativo, corredata dal Progetto Definitivo validato dal Gestore, e contestualmente trasmettere al Gestore una dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta presentazione della medesima istanza”;*
40. *e-distribuzione afferma, inoltre, che “Non emergono violazioni degli obblighi informativi o procedurali, neppure in relazione alle richieste di integrazione formulate dalla scrivente a seguito della rilevata incompletezza del Progetto Definitivo trasmesso il 15/07/2022”;*
41. *al riguardo, il gestore sottolinea che “lo stesso mandatario, al paragrafo “MOTIVI”, punto 2, riconosce che: «l’unico documento che in effetti non era stato prodotto era l’elaborato Cartografia area a vincolo con dichiarazione dei vincoli di rete per la connessione». Tale ammissione è di per sé sufficiente a confermare la carenza documentale del progetto, in contrasto con gli impegni assunti in sede di accettazione del preventivo.”;*
42. *e-distribuzione contesta, altresì, l’affermazione di Billé secondo cui “il gestore avrebbe potuto autonomamente accedere alla cartografia tramite portale istituzionale ad accesso libero”, sottolineando che “Tale affermazione non risulta conforme agli impegni assunti dal produttore in sede di accettazione del preventivo, ove – al punto 4 “ITER AUTORIZZATIVO E RELATIVE INFORMAZIONI” – è espressamente previsto che [...] Nel caso in cui Voi scegliate di predisporre in proprio la documentazione progettuale da allegare all’istanza autorizzativa relativa alle opere di rete per la connessione, tale*

documentazione dovrà essere sottoposta ad e-distribuzione per il rilascio del benestare tecnico di competenza di cui all'art. 9 del TICA”;

43. in conclusione, il gestore afferma che l’*“Invio, da parte del Richiedente, del nuovo Progetto Definitivo [ndr 30 ottobre 2022] - per la seconda volta - a distanza di 129 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo (...) non ha potuto essere acquisita, poiché trasmessa oltre il limite temporale massimo stabilito dall’art. 21, comma 3, del TICA”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

44. Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente o meno disposto, ai sensi dell’articolo 40, comma 40.11 del TICA, l’annullamento della pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0738517, essendo la stessa decaduta per violazione dell’articolo 21, comma 21.3 del TICA poiché non era stata inviata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo completa del progetto definitivo validato dal gestore;
45. preliminarmente, si evidenzia che l’articolo 21 del TICA definisce le diverse fasi e le relative tempistiche che il richiedente la connessione deve rispettare, pena la decadenza del preventivo per la connessione, ai fini del coordinamento delle diverse attività previste dall’iter di connessione ai sensi del TICA e dalla normativa autorizzativa vigente per l’ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell’impianto di produzione e dell’impianto di utenza per la connessione – entrambi di competenza del richiedente la connessione – ed eventualmente anche per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), di norma di competenza del gestore, qualora il richiedente, come nel caso oggetto della presente decisione, abbia presentato istanza, all’atto dell’accettazione del preventivo per la connessione, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative relative all’impianto di rete per la connessione;
46. sulla base del quadro generale regolatorio sopradescritto, con riferimento all’iter di connessione relativo alla pratica di connessione oggetto della presente decisione, si osserva che in data 4 febbraio 2022, all’atto dell’accettazione del preventivo, risulta che Billé ha dichiarato, tra l’altro:
- *“di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione ai sensi dell’art. 30 del TICA”;*
 - *“che curerà tutti gli adempimenti per l’acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione”;*
47. pertanto, trova applicazione quanto previsto all’articolo 21, comma 21.3 del TICA, secondo cui *“Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, (...) dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il*

richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete";

48. premesso ciò, dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria, risulta che:
- in data 4 febbraio 2022, Billé ha accettato il preventivo per la connessione in parola;
 - in data 15 luglio 2022, il reclamante ha trasmesso al gestore il progetto definitivo delle opere dell'impianto di rete per la connessione;
 - in data 5 ottobre 2022, e-distribuzione ha inviato a Billé una richiesta di integrazione documentale in relazione al suddetto progetto definitivo;
 - in data 30 ottobre 2022, il reclamante ha trasmesso il progetto definitivo delle opere dell'impianto di rete per la connessione con le integrazioni richieste dal gestore;
49. ne consegue che, ai sensi del richiamato articolo 21, comma 21.3 del TICA, il reclamante avrebbe dovuto presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, entro il 17 ottobre 2022. Ossia entro 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo (4 febbraio 2022), al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto definitivo (sospensiva applicata nel periodo intercorrente tra il 15 luglio 2022, data di presentazione, da parte del reclamante, del progetto definitivo delle opere dell'impianto di rete per la connessione, e il 5 ottobre 2022, data in cui e-distribuzione ha formulato la richiesta di integrazione documentale);
50. Billé ha, invece, trasmesso il progetto definitivo delle opere dell'impianto di rete per la connessione, integrato con la documentazione richiesta da e-distribuzione, in data 30 ottobre 2022;
51. né, ai fini del rispetto della scadenza della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico fissata – come detto - al 17 ottobre 2022, può essere considerata valida la trasmissione, in data 19 luglio 2022, all'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, da parte di Billé, dell'istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, a cui non era stato allegato il progetto definitivo delle opere dell'impianto di rete per la connessione, validato dal gestore di rete;
52. al riguardo, si richiama il consolidato orientamento interpretativo espresso dall'Autorità in precedenti decisioni giustiziali (cfr. le deliberazioni 416/2023/E/eel, 396/2023/E/eel, 40/2023/E/eel, 378/2022/E/eel, 403/2020/E/eel, 42/2019/E/eel, e 298/2015/E/eel) dalle quali non vi è ragione di discostarsi, ribadendo che - in tutti i casi in cui il richiedente si sia impegnato a curare gli adempimenti dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete e, quindi, anche la redazione del progetto di rete - l'istanza di avvio dell'iter autorizzativo deve essere presentata entro il termine previsto e necessariamente corredata anche dal progetto

di rete validato dal gestore, in quanto detta validazione rappresenta un requisito fondamentale, perché riguarda, non la realizzazione dell'impianto di produzione, destinato a rimanere nella titolarità e nella piena disponibilità del produttore da fonte rinnovabile, bensì di opere di rete, come tali destinate invece ad essere acquisite dal gestore e ad entrare a far parte del suo *asset*; ciò posto, è evidente che le concrete modalità di realizzazione dell'impianto di rete non possano prescindere da una verifica da parte del soggetto titolare della rete chiamato, dapprima, a integrare le nuove opere all'interno della complessa configurazione della rete di distribuzione e, successivamente, a gestirne l'esercizio in funzione dell'erogazione del servizio di distribuzione. In definitiva, il gestore di rete, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema, non potrebbe accettare che entrino a far parte del proprio *asset* opere non compatibili con gli standard tecnici da esso definiti;

53. questo spiega anche l'impossibilità, lamentata dal reclamante, di trasmettere al gestore di rete, ai sensi dell'articolo 21, comma 21.3 del TICA, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo che non è da attribuire a un malfunzionamento del portale, come ipotizzato da Billé, ma alle modalità stesse di funzionamento del predetto strumento informatico, come peraltro evidenziato dal reclamante stesso quando afferma che *“a causa delle modalità di funzionamento del portale, non è stato possibile darne tempestiva [comunicazione, NdR] al gestore poiché era impossibile caricare il file, in quanto non consentiva, diversamente da oggi, l'invio di tale comunicazione fintanto che il progetto di connessione non risultasse validato”*;
54. infine, non meritano apprezzamento le affermazioni del reclamante secondo cui *“dalla richiesta di integrazioni non era affatto chiaro quali fossero le criticità da correggere negli elaborati dei quali E-Distribuzione era già in possesso”*;
55. nella richiesta del 5 ottobre 2022, infatti, il gestore aveva espressamente elencato i seguenti elaborati mancanti:
*“Elaborato Cabine di consegna rete di terra esterna entrambi le cabine
 Elaborato Inquadrimento cartografico su CTR catastale: Sia su ctr che su catastale manca area asservimento per servitù elettrodotto e accesso cabina
 Elaborato Relazione tecnica interferenze (cavalcavia torrenti ferrovia) se esistenti
 Elaborati Inquadrimento dettaglio con sezioni interferenze se esistenti
 Elaborato Cartografia area a vincolo con dichiarazione dei vincoli di rete per la connessione
 Elaborato Piano particellare con elenco ditte del tracciato rete di connessione (compreso strade)”*, ricordando al reclamante che *“le opere di nuove connessioni con realizzazioni di nuovi impianti sottoposte a RD 1775/33 non sono realizzabili con Pass, tuttavia Le opere di rete possono essere autorizzate secondo la L.R. 11/2022”*;
56. in ogni caso, il descritto quadro regolatorio doveva comunque essere conosciuto dal reclamante, quale “professionista del settore”, in ragione della diligenza

- “specifica” richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata ex articolo 1176, comma 2 del c.c. e per il noto principio per cui *ignorantia legis non excusat*;
57. peraltro, è lo stesso reclamante a confermare indirettamente l’incompletezza della documentazione presentata in data 15 luglio 2022, ammettendo che *“L’unico elaborato che in effetti mancava era la Cartografia area a vincolo con dichiarazione dei vincoli di rete per la connessione, in quanto non allegato perché non ne era presente alcuno”*;
58. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie, risulta accertato che e-distribuzione ha legittimamente notificato a Billé l’annullamento, ai sensi dell’articolo 40, comma 40.11 del TICA, della pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0738517, in quanto la stessa era decaduta per violazione dell’articolo 21, comma 21.3 del TICA medesimo, non avendo il reclamante trasmesso al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo corredata del progetto delle opere dell’impianto di rete per la connessione preventivamente validato dal gestore entro 120 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo (scaduti, nel caso di specie, il 17 ottobre 2022);
59. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
60. pertanto, ritenuto che sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Billé FV S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0738517;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4 della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua